



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 253/2024

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69075** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 24 gennaio 2023, proposto da

C. F., nato OMISSIS ed ivi res.te (c.f. OMISSIS), rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Giuseppe Russo (pec: giusepperusso@pecavvpa.it - Cf. RSSGPP43S12M011C) e dall'Avv. Francesco Russo (pec: avvrusso@pec.it - c.f.: RSSFNC85B24G273V), presso il cui studio in Palermo via V. Alfieri n.36 (fax: 091347225) elegge domicilio, in forza di procura alle liti in calce al ricorso introduttivo;

-parte ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento della Pubblica Sicurezza costituitosi in proprio ai sensi dell'art. 158 c.g.c. in persona del Capo Ufficio di Staff della Direzione centrale per i servizi di ragioneria ufficio VII - Trattamento pensioni e previdenza PEC dipps018.1700@pecps.interno.it

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con

sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (C.F.: NRRTNG70H55F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it, Fax: 091982871); e dall'Avv. Francesco Gramuglia (CF. GRMFNC64R17F158V, Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) – giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Rogito 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5

-parte resistente-

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Uditi, alla pubblica udienza dell'11 luglio 2024, l'avv. Francesco Russo per parte ricorrente e l'avv. Francesco Velardi, in sostituzione degli avvocati Norrito e Gramuglia; Assente il Ministero dell'Interno come da relativo verbale di udienza.

Ritenuto in

F A T T O

I. Con il ricorso introduttivo, il sig. C., Ispettore Superiore SUPS della Polizia di Stato in servizio dal 1° aprile 1978 sino alle dimissioni volontarie del 1° giugno 2012, dopo aver passato in rassegna i diversi incarichi ricoperti nel corso dei numerosi anni di servizio, ha premesso di essere affetto da diverse infermità alcune delle quali già riconosciute come dipendenti da causa di servizio. Il ricorrente ha, altresì, aggiunto che il Ministero dell'Interno, con decreto n.3490/19/N del 10.09.2019, facendo proprie le valutazioni del

Comitato Di Verifica per le Cause Di Servizio parere n. 935192017

reso nell'adunanza n. 932 del 2.2.2018, ha ritenuto non dipendente

da causa di servizio le infermità "1) *Asma bronchiale allergico*, 2) *Artrosi*

cervicale con discopatia a modica incidenza funzionale, 3) *lieve*

ipoacusia percettiva bilaterale con segni di labirintopatia" ed ha,

quindi, respinto la domanda amministrativa presentata dal ricorrente

il 28.05.2012-22.6.2012.

Con il supporto di perizia medica a firma della dott.ssa Rosaria

Lombino, parte ricorrente – limitatamente alla infermità 1) *Artrosi*

cervicale con discopatia a modica incidenza funzionale - afferma che le

conclusioni cui è pervenuto il Comitato di verifica non avrebbero

debitamente considerato la continua attività esterna svolta dal sig. C.

in condizioni climatiche avverse senza alcuna protezione dalle

intemperie nonché il frequente uso di abbigliamento pesante quale i

giubbotti antiproiettile (del peso di circa 15 kg) e talvolta anche di armi

pesanti quali il moschetto automatico e la pistola mitragliatrice

necessarie nel corso di attività di particolare rischio. In particolare,

l'aver indossato pesi notevoli per diverse ore al giorno[...].

Nell'esprimere il suddetto parere la predetta Amministrazione non

avrebbe, inoltre, assolutamente tenuto conto tutti di tutti quei fattori

causali e concausali efficienti e determinanti ai fini del riconoscimento

del nesso di causa tra la patologia artrosica cervicale e il servizio

svolto.

All'interno del ricorso viene evidenziato, altresì, come nell'istanza di

riconoscimento sia stato dato atto che - *la patologia di cui al punto 1*

si è accentuata prestando servizio per diversi anni in ambienti “polverosi con umidità e muffe” trattando fascicoli vecchi e pieni di polvere al cui contatto scaturivano sintomi allergici (crisi asmatiche, respiratorie e tosse). Tutto ciò aggravato dalla presenza di fumo di sigaretta, che in passato veniva tollerato negli “Uffici Pubblici”- la patologia di cui al punto 2, causata dai servizi esterni suindicati e dalla postura non corretta davanti al P.C., dovuta alla mancanza di adeguate sedie, scrivanie così come previsto dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro (Testo Unico sulla sicurezza - art.36-37 Dlgs 81/08 e Dlgs 106/09, prevede che "le postazioni assegnate ai dipendenti rispondano ai migliori criteri minimi di salvaguardia della vista, garantiscano una postura corretta e rispondano in toto a condizioni di igiene ambientali"; - la patologia di cui al punto 3 è riconducibile all'addestramento armi presso il poligono di tiro.

Secondo parte attrice, gli stessi incarichi ricoperti dimostrerebbero, inoltre, che lo stesso ricorrente ha svolto servizi particolarmente stressanti sul piano fisico: si pensi ai servizi di vigilanza esterna, di ordine pubblico, di vigilanza e di controllo, notturni e diurni, a bordo di auto di servizio necessari per lo svolgimento dell'attività a cui parte ricorrente è stata preposta.

Parte ricorrente, quindi, richiamata la disciplina ritenuta applicabile, ha richiesto di disporre CTU medico legale ed ha concluso chiedendo di: “Ritenere e dichiarare dipendenti da causa/concausa efficiente e determinante di servizio le patologie in epigrafe, con il cumulo con le altre patologie già riconosciute dipendenti da causa di servizio, con il

conseguente diritto del ricorrente all'attribuzione della pensione

privilegiata con ascrizione almeno alla 7^ o altra più favorevole

categoria della tabella "A" annessa al D.P.R. n. 834/81 e segg.;

- Condannare conseguentemente in solido il Ministero resistente e

l'INPS al pagamento dei relativi benefici con decorrenza dalla domanda

amministrativa, con accessori di legge da ciascuna scadenza

debitoria."

II. Il 6 novembre 2023 ha debitamente depositato la propria

memoria di costituzione l'INPS che, ripercorso l'iter amministrativo

seguito dal ricorrente, ha anzitutto evidenziato che il ricorrente è già

titolare di pensione privilegiata di 8^ ctg. Tab. A dal 01.03.2020, quale

primo giorno del mese successivo dalla data di presentazione della

domanda ex art. 191 D.P.R 1092/1973 per cumulo delle infermità:

"spondiloartrosi diffusa con severa discopatia L4-L5ED L5- S1 in L4-L5

prende le note dell'ernia discale".

In via istruttoria, ove disposta consulenza tecnica d'ufficio, l'INPS ha

nominato come consulente di parte il Primario dell'Ufficio Sanitario

INPS di Palermo Dott. Salvo Di Fina o un suo sostituto in relazione

alle esigenze di servizio, domiciliati per la presente procedura presso

la Direzione Provinciale INPS di Palermo nella Via F. Laurana n. 59.

III. Con memoria depositata soltanto il 10 novembre 2023 in vista

dell'udienza del 16 novembre 2023, il Ministero dell'Interno, rilevata

la necessità di acquisire le determinazioni pensionistiche adottate dal

convenuto istituto previdenziale nei confronti dell'ex dipendente ha

chiesto di fissare una nuova data di udienza al fine di stabilire un

nuovo termine per il deposito degli atti da parte di detta Amministrazione. Tenuto conto di detta richiesta, in occasione dell'udienza del 16 novembre 2023 è stato disposto un rinvio all'udienza del 21 marzo 2024.

In data 19/03/2024 il Ministero dell'Interno ha depositato memoria con la quale ha insistito per il rigetto del ricorso e, pertanto, su richiesta dell'INPS è stato concesso un rinvio all'udienza dell'11 luglio 2024 per consentire a detto Ente previdenziale di esaminare la difesa depositata dal Ministero resistente.

IV. Con il proprio atto di costituzione il Ministero dell'Interno, anzitutto, ha evidenziato che dall'1/10/2005, in applicazione dell'art. 2, 1^a c. della Legge n. 335/1995, l'INPS è subentrato nella gestione delle pensioni e degli altri istituti previdenziali del personale della Polizia di Stato e, pertanto, detto Ministero non svolge più da tale data le funzioni proprie di ente previdenziale, ma solo di datore di lavoro.

Inoltre, l'Amministrazione dell'Interno, dopo aver ripercorso l'iter seguito per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio anche delle patologie non oggetto del presente giudizio, ha reso noto di aver trasmesso nuovamente in data 1/02/2024 tutta la documentazione sanitario-amministrativa al fine di un riesame alla C.M.O competente per la valutazione dell'ascrivibilità di tutte le infermità dipendenti da causa di servizio e che la commissione medica con il p.v. BL/G n. 124001093 del 27/02/2024 non aveva aggiunto altro a quanto già espresso con i precedenti processi verbali, ritenendo verosimilmente *che nessuna altra patologia può essere ascritta ad*

alcuna categoria di pensione.

Nel merito, richiamata la disciplina applicabile, l'Amministrazione ha evidenziato l'obbligatorietà e la vincolatività del parere rilasciato dal Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS). Inoltre, è stato osservato che le censure mosse ai provvedimenti impugnati non offrono elementi di prova idonei a negare la logicità estrinseca dei giudizi espressi dal citato Comitato.

Richiamata, inoltre, la nozione di fatto di servizio, è stato osservato come parte ricorrente, indicando le sue vicende professionali, abbia elencato attività lavorative rientranti nell'ordinaria attività di Polizia. Sul punto è stato, altresì, evidenziato che nella nozione di concausa efficiente e determinante delle condizioni di servizio possono farsi rientrare soltanto i fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa.

Per quel che concerne, poi, la richiesta di parte ricorrente di una consulenza medico-legale d'ufficio, l'Amministrazione, si è riservata di avvalersi della propria Direzione Centrale di Sanità al fine di acquisire una consulenza specialistica di parte nonché di nominare un proprio consulente durante lo svolgimento delle operazioni peritali.

L'Amministrazione ha, quindi, concluso chiedendo che il ricorso sia respinto *per*:

• *infondatezza della pretesa in punto di diritto relativamente alle richieste di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l'infermità già giudicata non dipendenti da causa di servizio, ai sensi dell'art. 94 1° comma del c.g.c.;*

• *inammissibilità in quanto l'azione giudiziale del ricorrente appare un mero impulso alla Corte a nominare una c.t.u., peraltro non necessaria, che si faccia carico dell'intero onere probatorio che sarebbe dovuto spettare alla parte e che non può essere assolto dichiarando generici motivi di rischio; il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.*

V. All'udienza dell'11 luglio 2024, in assenza del Ministero, parte ricorrente ha insistito come in ricorso e l'INPS, opponendosi all'istanza di CTU ha richiesto il rigetto del ricorso. All'esito della camera di consiglio il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio, per come introdotto da parte ricorrente, verte sull'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie “1) *Asma bronchiale allergico*, 2) *Artrosi cervicale con discopatia a modica incidenza funzionale*, 3) *lieve ipoacusia percettiva bilaterale con segni di labirintopatia*” – già diagnosticate al sig. C.– Ispettore Superiore SUPS della Polizia di Stato a riposo dal 1° giugno 2012.

2. Anzitutto deve rammentarsi che il giudizio pensionistico, per quanto strutturato quale rimedio giurisdizionale di tipo impugnatorio, non ha mai ad oggetto la legittimità del provvedimento assunto

dall'Amministrazione, bensì l'accertamento del diritto a pensione (impugnazione-merito), spingendosi il potere del giudice a sindacare il "rapporto" giuridico anziché il mero "atto".

Naturale corollario di tale premessa è che i vizi afferenti a presunte violazioni procedimentali o provvedimentali non assumono una rilevanza piena ed autonoma ai fini della decisione della causa a meno che non incidano, direttamente o indirettamente, in ordine all'*an* o al *quantum* del diritto a pensione (artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934).

Né il Giudice delle pensioni può modificare o disapplicare, sia pure *incidenter tantum*, gli atti amministrativi – seppure illegittimi – compresi quelli riguardanti la posizione di *status* del pubblico dipendente emanati dall'Amministrazione di appartenenza (C.d.c. Sez. III n. 446/2005; Sez. I n. 160/2008; Sez. I n. 127/2008; Sez. I n. 46/2008; Sez. I n. 341/2007; id. Sez. III n. 364/2004; id. Sez. Campania n. 724/2008; Sezioni Riunite, 14 settembre 1994, n. 101/Q.M.; 13 ottobre 1999, n. 26/Q.M. e 17 maggio 2000, n. 6/QM; Sez. II Centr. App. n. 190/2015 e n. 166/2014; Sez. III Centr. App, 14 maggio 2008, n. 167; in sede di legittimità, cfr. Cass., SS.UU., 8317/2010; n. 18076/2009 e n. 12722/2005). (cfr Corte dei conti Veneto 33/2021).

Il giudizio pensionistico, in altre parole, non si incentra soltanto sulla legittimità dell'atto avversato ma mira ad accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari all'ottenimento del beneficio invocato.

3. Tanto premesso, nel merito, può affermarsi che il ricorso in

esame è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

La questione risolutiva della presente controversia consiste nell'accertamento dell'eventuale dipendenza dal servizio delle patologie "1) *Asma bronchiale allergico*, 2) *Artrosi cervicale con discopatia a modica incidenza funzionale*, 3) *lieve ipoacusia percettiva bilaterale con segni di labirintopatia* " sofferte dal ricorrente, secondo quanto previsto dall'art. 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che subordina la concessione del trattamento privilegiato al caso in cui l'infermità derivi da fatti di servizio.

Sotto tale ultimo profilo, la dizione utilizzata dal legislatore all'art. 64 (concausa rilevante a fini pensionistici) induce a ritenere fattore "determinante" quel fatto che da solo condizioni l'avverarsi di un evento come antecedente essenziale, senza il quale l'effetto sarebbe stato diverso o sarebbe mancato del tutto, rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa - fisica o intellettuale che sia - esponga, per sua natura, a generici fattori potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie. Necessita, pertanto, che il servizio o - si aggiunge - le condizioni in cui è stato espletato, siano state causa o quanto meno concausa efficiente e "determinante" delle infermità o lesioni riportate.

L'impostazione attorea vorrebbe dimostrare che le citate patologie andrebbero ricondotte al servizio prestato sostanzialmente in ragione della non corretta valutazione delle condizioni in cui il servizio è stato svolto dal ricorrente (*pars destruens*) senza, tuttavia, fornire alcuna

precisa prospettazione sulle ragioni per le quali dette patologie debbano accertarsi come dipendenti da causa di servizio (*pars construens*).

Il ricorrente si è, infatti, limitato a rassegnare le attività di servizio svolte senza individuare specifiche condizioni od eventi verificatisi in servizio che siano idonei a costituire causa, o concausa efficiente e determinante, dell'insorgere delle patologie diagnosticate.

Tale ricostruzione, tuttavia, amplierebbe *a dismisura la rilevanza causale dei fatti del servizio, posto che, come è evidente, ogni patologia (l'abbassamento della vista, un mal di schiena, una faringite, una diminuzione dell'udito, una gastrite, etc.) dipenderebbe (anche), sotto il profilo strettamente concausale, dallo svolgimento delle mansioni espletate dal dipendente quanto alla sua insorgenza o alla sua evoluzione (basti pensare al necessario utilizzo di un computer e ai relativi effetti sulla vista, alla postura - seduto o in piedi - ai fini dell'insorgenza del mal di schiena, alla inevitabile esposizione all'aria aperta quanto alla faringite, all'esposizione ai rumori dell'ufficio o dell'ambiente esterno con riferimento alla diminuzione dell'udito, agli inevitabili piccoli e grandi stress lavorativi per la gastrite, etc.).* (cfr. Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania - Sezione Terza sent. 01130/2020).

Si ritiene, invece, che il legislatore non abbia inteso conferire ai pubblici dipendenti una sorta di privilegio mediante l'attribuzione automatica in favore dei medesimi di un beneficio economico a fronte dell'insorgenza di qualsivoglia patologia. *In assenza di una analitica*

definizione normativa della nozione “causa di servizio”, appare, infatti, ragionevole presumere che il legislatore si sia voluto riferire a circostanze di natura particolare che, in ragione della loro eccezionalità rispetto all’ordinario, abbiano effettivamente influito in modo significativo sull’insorgenza o sull’evoluzione dell’infermità. Tale interpretazione appare coerente sia con l’esigenza di delimitare in modo equilibrato la latitudine del concetto di “causa di servizio”, la quale, diversamente opinando, sussisterebbe pressoché sempre, sia con l’esigenza di giustificare l’esborso di denaro pubblico solo a fronte di eventi che appaiano effettivamente meritevoli di un riconoscimento in sede amministrativa. (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. II, Sent., 08/02/2024, n. 1301).

Per quanto il servizio del ricorrente sia stato certamente impegnativo, reputa il giudicante che dalla documentazione in atti non emerga, tuttavia, lo svolgimento di incarichi che abbiano comportato disagi ulteriori rispetto a quelli comunemente richiesti al personale *de quo* o alcuno specifico evento traumatico o intenso sforzo psicofisico, avvenuto prettamente in servizio e per motivi di servizio, al seguito del quale possano essere sorta la citata infermità.

In altre parole, non può, sostanzialmente, ammettersi una prospettazione che vorrebbe ricondurre la necessaria prova sulla dipendenza da causa di servizio sulle precipue caratteristiche morbigene del servizio di Polizia (che espone il personale, certamente “*in re ipsa*”, a straordinarie circostanze causali/concausali di malattia, connesse con l’espletamento del servizio d’Istituto”).

Deve, in sostanza, condividersi quella giurisprudenza, la quale ritiene che lo svolgimento delle ordinarie mansioni d'istituto – si badi bene, in assenza di documentati, specifici e tangibili episodi occorsi in servizio, nella specie inesistenti – non possa assurgere a fattore determinante (anche solo in via concausale) dell'insorgenza della patologia invalidante: (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. per la Regione Siciliana sent. n. 514/2018), secondo cui *«La dizione utilizzata dal legislatore per quel fatto che da solo condizioni l'avverarsi di un evento come antecedente essenziale, senza il quale l'effetto sarebbe stato diverso o sarebbe mancato del tutto, rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa - fisica o intellettuale che sia - esponga, per sua natura, a generici fattori potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie. Necessita, pertanto, che il servizio espletato sia stato causa o quanto meno concausa efficiente e determinante delle infermità o lesioni riportate»*.

Come è chiaramente percepibile dal contenuto del ricorso e dalla documentazione in atti, non risulta, quindi, documentata e dimostrata – in violazione del dettato di cui all'art. 2697 c.c. - né tantomeno argomentata la potenziale sussistenza del nesso causale tra i fatti di servizio e le patologie sofferte.

Nè la scarna documentazione prodotta e la CTP depositata dal ricorrente – peraltro riferita soltanto ad una delle tre infermità per le quali si richiede il riconoscimento della dipendenza - sono tali da indurre questo giudice ad addivenire a conclusioni differenti.

3.1. Con riguardo alla infermità *Asma bronchiale allergico* il

ricorrente si è limitato a fare un generico riferimento – peraltro privo di qualsiasi ulteriore corredo probatorio - ad ambienti polverosi *con umidità e muffe* ed al fumo di sigaretta tollerato in passato negli uffici pubblici. Detti fattori, peraltro, come affermato all'interno dell'istanza amministrativa, avrebbero “accentuato” e non determinato l'insorgere di detta patologia che, secondo il CVCS, ha natura di *affezione morbosa imputabile ad una peculiare, costituzionale predisposizione del soggetto, su base allergica e, come tale, non ricollegabile al servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante.*

A prescindere da ogni ulteriore accertamento su tale ultimo aspetto si ritiene, comunque, assorbente rilevare la natura meramente labiale delle affermazioni in ordine alla sussistenza di detti fattori.

3.2. In ordine alla infermità *Artrosi cervicale con discopatia a modica incidenza funzionale*, la CTP prodotta dal ricorrente, oltre a ripercorrere il servizio svolto dal ricorrente e ad effettuare valutazioni di carattere generale, ha rimarcato lo svolgimento di attività, comunque, di carattere ordinario (quali l'utilizzo del giubbotto antiproiettile o di armi pesanti) peraltro non ancorate a specifici episodi.

Non si rinvencono, pertanto, agli atti elementi che possono indurre a dubitare della motivazione contenuta nel parere del CVCS che sul punto, ha affermato: *“trattasi di patologia cronica del tratto cervicale che riconosce nella sua etiopatogenesi l'incidenza di fattori degenerativi endogeno-costituzionali od anche traumatici. In conseguenza, mancando nella fattispecie comprovati traumi o continuativi*

microtraumi che possono aver svolto un efficiente ruolo, l'affezione obiettivata è da ritenersi perfettamente compatibile con l'età del soggetto e non, quindi, rapportabile al servizio svolto neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante.

3.3. Parimenti, risulta del tutto priva di corredo probatorio anche l'affermata dipendenza da causa di servizio dell'infermità *lieve ipoacusia percettiva bilaterale con segni di labirintopatia*, rispetto alla quale il ricorrente si è limitato ad affermazione labiale della connessione della stessa con le attività – ancora una volta ordinarie e non meglio specificate – svolte presso il poligono di tiro.

3.4. Detto quadro non risulta, infine, intaccato dal verbale modello BL/G-N° ME124001093 del 27.02.2024 né, del resto, avrebbe potuto, vertendo il presente giudizio sostanzialmente sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie comunque già diagnosticate.

Questo giudice ritiene, pertanto, che - fermi restando il lodevole servizio prestato e le qualità professionali del sig. C.– parte ricorrente non abbia fornito elementi di prova sufficienti a testimoniare la presenza di eccezionali elementi di rischio tali da assurgere a fattore determinante per l'insorgere delle patologie sofferte dal ricorrente e a far dubitare della correttezza della valutazione compiuta dal CVCS.

L'assenza di documentazione probatoria significativa circa l'asserita dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dal ricorrente esclude l'utilità di una CTU a riguardo.

Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono

gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. 31886 ord. 19631/2020).

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

4. Per ciò che attiene alle spese giudiziali, tenuto conto della complessità della questione trattata appare equo disporre l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso;
- compensa le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio dell'11 luglio 2024.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 16 luglio 2024
Pubblicata il 16 luglio 2024
Il Funzionario

Dott.ssa Giustina Traina
(firmato digitalmente)

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi di C.F.c.f. OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.
Palermo, 16 luglio 2024

Il Funzionario
Dott.ssa Giustina Traina
(firmato digitalmente)